

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma
Tel: 06 3741223 - cell. 348 7624764
e-mail: segreteriastudioelenaspina@gmail.com
pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA -
RICORSO

con istanza cautelare e di concessione del provvedimento cautelare monocratico
ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

PER

- **Di Bartolomeo Bardocchi Caterina C.F. DBRCRN77L69H501K** Nato/a a Roma Il 29/07/1977 - Residente a Roma - Viale di Valle Aurelia n.73 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N – pec: avvocatessaelenaspina@pec.it - fax 0635340270) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9 giusta procura in calce al presente ricorso.

-ricorrente-

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.; rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– *00186 ROMA*
- **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.; rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– *00186 ROMA*
- **Università degli Studi “Università Europea di Roma”**, in persona del

Rettore p.t. Via degli Aldobrandeschi 190 Roma

- **Commissione d'esame istituita presso Università** degli Studi “Università Europea di Roma”, in persona del Presidente ex Decreto Rettoriale n. 28/20 per scuola secondaria II grado, emesso ai sensi dei Decreti del Ministero dell'Istruzione Università e ricerca DM 8 febbraio 2019, n. 92 e del DM 12 febbraio 2020, n. 95, in attuazione del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e del DM 30 settembre 2011

resistenti

e nei confronti di

Caponera Rita via Checchi Eugenio 60 – 00157 Roma (Rm)

controinteressata

Per annullamento previa sospensione e concessione del provvedimento cautelare monocratico ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

- *Della **graduatoria degli ammessi al Corso** per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per la scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dei Decreti del Ministero dell'Istruzione Università e ricerca DM 8 febbraio 2019, n. 92 e del DM 12 febbraio 2020, n. 95, in attuazione del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e del DM 30 settembre 2011 avviati ex bando della Università Europea di Roma D.r. n. 28/20, di cui al verbale n. 12 del 21 ottobre 2020 della Commissione d'esame, **nonché dello stesso Verbale n. 12**. Nonché della graduatoria provvisoria di estremi sconosciuti, oggetto della rettifica, di cui all'allegato 5 dello stesso Verbale.*
- *Nonché dello stesso **provvedimento implicito di esclusione e non ammissione alla successiva prova scritta**, nella parte in cui non include chi ricorre tra chi abbia superato le prove pre selettive e sia ammesso alle prove scritte, nonché*

del provvedimento di estremi sconosciuti di valutazione della prova sostenuta del ricorrente e di conseguente esclusione.

- *Nonché di tutti gli atti presupposti conseguenti e comunque connessi, precedenti o successivi, di estremi sconosciuti ivi compresi **ove occorra dei Verbali n. 11 del 14 ottobre 2020**, nella parte in cui la Commissione non abbia riesaminato l'intero procedimento, verificato la ambiguità o meno di tutte le domande/quiz somministrate, soltanto perché riteneva di tutelare “La aspettativa nei candidati erroneamente ammessi alla seconda prova”;*
- *Nonchè delle “ tabelle trasmesse dal dott. Spanu, che si allegano al presente verbale (allegati 1, 2, 3 e 4)”, di estremi sconosciuti citate nel verbale n. 12 citato, nella parte in cui siano lesive della posizione di chi ricorre.*
- *Nonchè per l'annullamento ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, del **Decreto Rettorale n.28/20 di adozione del Bando e dello stesso Bando nella parte in cui abbia autorizzato l'operato illegittimo e tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono la ricorrente nonostante la domanda ambigua n. 47 e senza aver riesaminato l'intera procedura.***
- *Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti, **ivi compresi i provvedimenti di adozione dei Quiz e i Correttori utilizzati**, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente i Verbali n. 8-10-della Commissione, e tutti **i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri di predisposizione dei quesiti e valutazione per la ammissione alla prova e determinati i criteri/punteggi** e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa prescelta aggravando così le operazioni del già difficoltoso iter procedurale .*
- *Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, **di estremi***

ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento dei quesito 47 , tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre .

- *Nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammessa, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive.*
- *Nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti dche hanno impartito le istruzioni operative della prova, ivi compreso ove necessario dei Decreti del Ministero dell'Istruzione Università e ricerca DM 8 febbraio 2019, n. 92 e del DM 12 febbraio 2020, n. 95, in attuazione del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e del DM 30 settembre 2011.*
- *Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.*

FATTO

1. La vicenda riguarda le prove selettive svolte presso l'Università Europea di Roma per l'accesso al Corso per la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi dei Decreti del Ministero dell'Istruzione Università e ricerca DM 8 febbraio 2019, n. 92 e del DM 12 febbraio 2020, n. 95, in attuazione del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e del DM 30 settembre 2011.
2. Chi ricorre ha sostenuto le prove pre - selettive della selezione pubblica per l'ammissione ai Corsi relativi alla specializzazione per l'insegnamento di

sostegno **nella scuola secondaria di II grado, ma non è stata ammessa alle successive prove scritte per aver ottenuto 18,5 punti e non il punteggio minimo richiesto pari a punti 19, quindi soltanto per 0,5 punti mancanti.** La mancata ammissione è **stata determinata dalla risposta alla domanda 47** del test somministrato durante la prova pre selettiva, che ingiustamente è stata valutata come erronea, per via della ambiguità del quiz così come è stato formulato e per via della unica risposta individuata come esatta. La prova somministrata come vedremo appresso è stata caratterizzata dalla scoperta di numerose domande ambigue, ma la Commissione non ha riesaminato l'intera procedura e la ricorrente, con gravissima disparità di trattamento, è stata esclusa perché incappata in una ulteriore ambiguità che spiegheremo appresso al punto 11.

3. Questo **ecc.mo Collegio con Ordinanza n. 7173/2020 emessa su ricorso 8105/2020 ha già affrontato questione identica:** *“considerata la rilevanza della questione con riferimento all’interesse della candidata, atteso il punteggio complessivo riportato ..e, conseguentemente, la non ammissione alla prova scritta per mancato raggiungimento del punteggio minimo all’uopo richiesto .. a fronte della succitata risposta contrassegnata come errata dal valore di 0,5 punti; ritenuto come la contestazione circa **la non correttezza delle risposte ai quesiti di un test nell’ambito di prove preselettive debba essere vagliata con particolare rigore, attesa l’uniformità di applicazione dei contenuti del modulo correttore a tutti i candidati;**”*
4. Nel caso della ricorrente le prove sono state istituite e gestite dall'Università chiamata in causa, che ha emesso a questo fine il Bando di selezione Decreto Rettorale n. 28/20 e **fissato nel numero di 120 i posti disponibili per la scuola**

secondaria di II grado, mentre quanto alla prova pre selettiva in argomento, l'accesso alle prove scritte è consentito a un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili.

5. Ancora più in particolare, il **d.m. 30 settembre 2011 all'art. 6** aveva previsto che *“la prova di accesso è predisposta da ciascuna università e si articola in: a) un test preliminare; b) una o più prove scritte ovvero pratiche; c) una prova orale”*.

Il d.m. 92/2019 ha eliminato la necessità del conseguimento della votazione non inferiore a 21/30, stabilendo che *“è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi”*. Nella presente vicenda, in base ai principi detti sono **stati ammessi alla successiva prova scritta i candidati che hanno ottenuto minimo 19 punti**.

6. La vicenda di selezione e l'operato della Commissione sono stati caratterizzati da numerosi gravissimi errori e irregolarità che hanno riguardato proprio lo svolgimento della attività di correzione delle prove pre selettive per la scuola secondaria di secondo grado che, infatti, ha fatto emergere via via una serie di domande ambigue che hanno inficiato il corretto iter procedimentale, determinando incertezze e mancanza di trasparenza della regolarità del concorso. La Commissione con Verbale n. 8, sollecitata da numerosi reclami, ha proceduto ad una prima parziale verifica dei questionari e dichiarato che *“Dopo attenta analisi, la commissione in relazione alla remota possibilità che alcune domande potessero risultare ambigue, all'unanimità decide di considerare, in relazione al questionario relativo alla scuola secondaria di secondo grado:*

domanda 9 – giuste le risposte B e C domanda 30 – giuste le risposte D, C ed A domanda 60 – giuste tutte le risposte”.

7. Ancora la lettura del Verbale n. 11 dimostra come i problemi non siano soltanto relativi alle domande 9 -30 -60, ma la Commissione abbia dovuto prendere atto di altri problemi e irregolarità che hanno poi riguardano anche la domanda 43. In relazione a questa domanda ambigua la Commissione è arrivata in buona sostanza ad ammettere ulteriori candidati con la seguente motivazione: *“prende atto, però, del fatto che si è creata comunque una aspettativa nei candidati erroneamente ammessi alla seconda prova e, pertanto, contempla l’ipotesi di annullare la domanda risultando, questa, l’opzione che meglio garantisce gli interessi contrapposti dei partecipanti al fine di neutralizzare l’errore. Ciò anche alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza amministrativa in materia. A tal fine, la commissione chiede al responsabile del procedimento di contattare la ditta che ha effettuato le correzioni al fine di procedere alla redazione di una nuova graduatoria, nella quale viene annullata la domanda 43. Per mero tuziorismo (per operare un migliore bilanciamento degli interessi dei candidati ammessi in virtù dell’errore e che, invece, sarebbero dovuti rimanere fuori dalla graduatoria), la Commissione chiede di effettuare una simulazione assegnando alla risposta 43 tutte le risposte esatte; alla risposta 43 la sola risposta D esatta; alla risposta 43 le risposte D ed E esatte. La Commissione, all’unanimità, si riserva una decisione all’esito delle verifiche richieste”.*
8. In relazione al quiz 43, con Verbale 12, la Commissione è arrivata a deliberare l'annullamento della domanda 43 : *“La Commissione, verificate le tabelle trasmesse dal dott. Spanu, che si allegano al presente verbale (allegati 1, 2, 3 e 4), conferma la decisione di annullare la domanda per tutti i candidati, e procede alla rettifica della graduatoria. Restano esclusi dalla graduatoria, in*

ragione del nuovo posizionamento ben oltre il 240° posto considerati anche gli ex aequo, 3 candidati che, comunque, non avevano offerto la risposta esatta alla domanda 43.”

9. Come già detto, oltre ad avere dovuto sostenere una prova così irregolare e farraginosa (si pensi al tempo dedicato alle domande poi modificate negli esiti) la ricorrente è risultata poi esclusa perché ha ottenuto un punteggio di 18.5, **ma se la Commissione avesse attentamente e con rigore rivalutato l'intera prova d'esame avrebbe senz'altro anche verificato l'ambiguità della ulteriore domanda di cui al quiz n. 47. Se alla ricorrente le fosse stato riconosciuto il corretto punteggio alla domanda ambigua n. _47_ la stessa sarebbe stata ammessa al prosieguo della selezione e avrebbe ottenuto l'ulteriore 0,5 punti necessario** per superare la selezione.

Il quiz era teso a verificare le competenze psicopedagogiche di ogni grado di apprendimento, nel caso della ricorrente la scuola secondaria di secondo grado e le competenze riferibili alla intelligenza emotiva , ovvero il riconoscimento e la comprensione di emozioni, stati d'animo, sentimenti nell'alunno per una espressione adeguata dei principali stati affettivi e la capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica.

10. A norma dell'art. 6, comma 3, lett. a) del bando Decreto Rettorale n. 28/20 in argomento, il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con 5 opzioni di risposta chiusa fra le quali il candidato doveva individuare l'unica risposta esatta. La valutazione del test è stata espressa in trentesimi e **a ciascuna risposta esatta sono stati attribuiti 0,5 punti, mentre alle risposte mancate oppure errate sono stati attribuiti 0 punti.**

11. La domanda n. 47 riguardava il disturbo della lettura o dislessia, che già è un disturbo complesso e soggettivo, e la domanda non indicava alcun elemento

circa la possibile gravità o l'età dello studente. La domanda era la seguente:
"Quale può considerarsi un errore tipico che si incontra nel disturbo della lettura?". Ecco le possibili risposte

- 1) leggere cane al posto di gatto
- 2) leggere cane al posto di cane
- 3) leggere nepa al posto di pane
- 4) non riuscire a leggere la parola pane
- 5) non riuscire a leggere alcune parole specifiche

La risposta è stata la numero 3 ed è stata ingiustamente considerata errata. In realtà nella Letteratura e Dottrina si parla assolutamente di inversione di sillabe, oltre alla complessità del disturbo che ancora una volta dimostra come sia riduttivo e forviante circoscrivere con tale domanda e anche limitare le risposte.

12. Ecco cosa dichiara alla ricorrente, in argomento, uno dei migliori conoscitori del tema, il prof. Giacomo Stella Direttore scientifico della rete di centri SOS Dislessia ¹: *“nepa non è un errore frequente, ma potrebbe essere considerato errore è una*

¹CURRICULUM VITAE di Giacomo Stella (1949)

Curriculum formativo

Laurea in sociologia conseguita a Trento nel 1973 Laurea in Psicologia conseguita a Padova nel 1977
Specializzazione in Epistemologia genetica conseguita all'Università di Ginevra nel 1986

Situazione professionale attuale:

Professore ordinario di Psicologia Clinica presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell'Università di Modena e Reggio Emilia. (raggruppamento disciplinare M-PSI/08) Presso questa Dipartimento tiene i corsi di Psicologia dell'handicap e della riabilitazione, Psicopatologia dell'apprendimento e Psicologia cognitiva.

Direttore scientifico di I.RI.DE. (Istituto di Ricerca Dislessia Evolutiva). (Università degli studi di Modena-Reggio Emilia, Università degli Studi di Urbino, Università degli studi dell'Insubria)

Direttore del Master congiunto tra Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli studi di Urbino e Università degli studi della Repubblica di San Marino in neuropsicologia dei Disturbi specifici dell'Apprendimento

Direttore del Centro di Neuropsicologia Clinica dell'Età Evolutiva dell'Università di Urbino.

Con-Direttore della rivista Dislessia Giornale italiano di ricerca clinica e applicativa. Edizioni Erickson

Membro del comitato tecnico-scientifico ministeriale per l'attuazione della legge 170/10

Fondatore dell'Associazione Italiana Dislessia (AID)

Membro del Board dell'European Dyslexia Association

HA partecipato a numerosissime attività formative sia in forma seminariale che come relatore a convegni nel campo della psicologia cognitiva e la neuropsicologia dello sviluppo. Si occupa in particolare di Disturbi dell'apprendimento e del linguaggio.

i principali volumi pubblicati:

domanda molto rischiosa perchè la dislessia ha tanti tipi di manifestazione e quindi la sua risposta potrebbe comunque essere considerata esatta.”

13. Chi ricorre propone il presente ricorso per chiedere che sia ordinato il riesame della sua posizione e l'ammissione con riserva alle prove successive, considerato che risulta incomprensibile l'esclusione e la stessa appare illegittima in relazione ai profili detti. Anzitutto viene contestata l'attribuzione del punteggio in relazione alle domande ambigue ed in relazione alle problematiche relative alle incongruenze illustrate, con gravissima disparità di trattamento la ricorrente rimarrebbe esclusa per la mancata considerazione dell'ulteriore domanda ambigua presente nel quiz.

14. Il bando andrebbe interpretato nel senso più favorevole alla più ampia possibilità di accesso ai percorsi formativi per completare la propria realizzazione secondo i noti principi di cui agli artt. 2, 3, 33 e 34 Cost.

Le modalità frastagliate hanno comportato una serie di profili di possibile ingiustizia e illegittimità delle diverse ammissioni e non ammissioni. Numerosi quesiti si sono rilevati inattendibili o formulati in modo ambiguo, che si prestano a più soluzioni viziando la procedura

Tutto ciò premesso, i provvedimenti impugnati meritano l'annullamento per i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

1) Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI

Sviluppo cognitivo. Paravia Editore *In classe con un allievo con disordini dell'apprendimento.* Fratelli Fabbri

Storie di dislessia. Libriliberi Editore *La dislessia: aspetti cognitivi e psicologici, diagnosi precoce e riabilitazione.*

Franco Angeli Editore. *La valutazione della dislessia. Un approccio neuropsicologico.* Edizioni Città Aperta. Troina. *La dislessia.* Il Mulino (collana farsi un'idea) **Come Leggere i DSA** Giuntiscuola.

GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. CARENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA. AMBIGUITA' DEI QUESITI.

- L' illegittimità del procedimento impugnato è anzitutto palese nella gravissima irregolarità del procedimento determinata dalla natura ambigua di numerose domande dei quiz somministrati nella prova pre selettiva, che come abbiamo visto in fatto si presentano privi di una risposta univoca che possa dare certezza giuridica alla correttezza dell'individuazione della risposta vincente e dello stesso esito della prova.
- Appare evidente allora che ove anche la domanda ambigua n. 47 data dalla ricorrente sia stata considerata corretta la ricorrente sarebbe senz'altro stato tra i candidati ammessi avendo totalizzato quello 0,5 ulteriore, mentre il suo punteggio è appena poco sotto il minimo richiesto dei __19__ punti.
- In materia, **questo ecc.mo Collegio ha già riconosciuto accolto le istanze cautelari avanzate in procedimenti identici ci riferiamo alla Ordinanza n. 7173/2020 emessa su ricorso 8105/2020;** è opportuno rammentare l'orientamento univoco della giustizia amministrativa, per tutte basta citare la pronuncia del Consiglio di stato relativa alla natura dei quiz: “ *Considerato che, ad un primo esame, l'appello cautelare in epigrafe appare meritevole di accoglimento laddove ha rilevato - per un verso - il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz somministrati e - per altro verso - l'alta probabilità che, in assenza degli errori in questione, gli appellanti dottori (omissis) avrebbero potuto accedere al prosieguo delle prove concorsuali.*(Ord. Emessa su ricorso r.g. n.9914/2011) ”.
- Già l'operato della Commissione dimostra che le domande formulate nel quiz

non si prestassero ad univoche soluzioni e che peraltro, fra le stesse risposte scelte dalla Commissione nella propria discrezionalità, ve ne erano più di una compatibile con una risposta corretta. Sui limiti dell'esercizio di discrezionalità, deve sottolinearsi al riguardo che, così come sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3674 del 26.07.2008: *“ l'ampio margine di valutazione di cui gode la commissione nell'esercizio di tale attività non ne esclude però del tutto la sindacabilità nel giudizio di legittimità. E' infatti acquisito in giurisprudenza che le scelte discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso allorchè gradua la difficoltà delle prove sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta. E' acquisito che in sede di legittimità ben può essere censurato il travisamento in cui incorre la commissione allorchè formula ai candidati domande o quesiti o temi estranei alle materie previste dal bando. Applicando i suindicati criteri al caso in esame può già constatarsi agevolmente – in base ad un mero riscontro estrinseco – come numerosi dei quesiti a risposta multipla sottoposti ai candidati richiedessero in realtà una conoscenza estremamente approfondita e perfino minuziosa delle relative materie [...]. In ogni caso, e anche a voler prescindere dai precedenti rilievi, va evidenziato che i questionari in controversia attenevano a prove preselettive, a prove cioè essenzialmente finalizzate alla semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso, realizzando una prima selezione a fronte dell'elevato numero di domande presentate. Si trattava, dunque, di prove finalizzate essenzialmente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati da sottoporre successivamente a quelle prove scritte ed orali, effettivamente deputate a vagliarne le capacità naturali. Il meccanismo di preselezione attuato in concreto dall'Amministrazione presenta invece significativi ed illogici scostamenti dalle finalità che, secondo le previsioni dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso, presiedevano allo svolgimento della prova*

preliminare”. Dunque se i principi elencati sono i soli a dover guidare una legittima e giusta procedura concorsuale, risulta incomprensibile e ingiusta l’esclusione di chi ricorre che rimane, nonostante questo, escluso dal concorso per causa dell’erroneo agire della Amministrazione.

- L'utilizzazione dello strumento delle selezioni per quiz, da sempre oggetto di dubbi e contestazioni ha visto fissare dei principi fondamentali dalla giurisprudenza. In particolare, anche se le procedure informatizzate e per quiz non si sostanziano “*in un sistema ontologicamente inidoneo a dimostrare la preparazione dei candidati e contrario al parametro del buon andamento dell'amministrazione*” (cfr. Sez. I, ord.za 4 ottobre 2004, n. 10129 e Corte cost., ord.za 7 luglio 2005, n. 273), RIMANE CHE SOTTO SPECIFICI PROFILI QUESTE PROCEDURE SI PRESTANO A DIVERSI PROFILI DI CENSURABILITA', SOPRATTUTTO SE NON SOTTOPOSTE AD UNA “**accurata e speciale procedura che ne garantisca la piena legittimità**”. Inoltre, già il Consiglio di Stato con parere n.11004/2012 in occasione di altre tornate concorsuali, ha consigliato la P.A. di attenersi nella somministrazione dei quiz alla finalità della selezione e concedere il tempo adeguato, **molto del tempo concesso è stato purtroppo utilizzato per affrontare domande dubbie dove le risposte esatte apparivano numerose**.
- Nel nostro caso le modalità di selezione hanno compromesso la legittimità della correzione e valutazione delle prove di cui non si ha più neanche certezza legale del numero di domande da considerare al fine della determinazione del limite minimo da raggiungere ai fini del conteggio del punteggio utile per la ammissione.
- E' opportuno allora considerare come **il diritto allo studio** si colloca, in una Costituzione garantita e solidarista come la nostra, nel novero dei *diritti sociali*, ovvero di quei diritti che promuovono l'intervento dello Stato diretto a soddisfare le esigenze essenziali dei singoli.
- Da un esame congiunto degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione si ricava infatti

che la garanzia costituzionale copre: la libertà di insegnamento (art. 33, comma 1 Cost.); la presenza di scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi di istruzione (art. 33, comma 2 Cost.); il libero accesso all'istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione (art. 34, comma 1 Cost.); l'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione dell'obbligo (art. 34, comma 2 Cost.); il riconoscimento del diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi, purché capaci e meritevoli mediante borse di studio, assegni ed altre provvidenze da attribuirsi per concorso (art. 34, comma 3 Cost.); l'ammissione, per esami, ai vari gradi dell'istruzione scolastica e dell'abilitazione professionale (art. 33, comma 5 Cost.); la libera istituzione di scuole da parte di enti o privati (art. 33, comma 3 Cost.); la parificazione delle scuole private a quelle statali, quanto agli effetti legali e al riconoscimento professionale del titolo di studio (art. 33, comma 4 Cost.).

- D'altra parte, laddove agli artt. 33 e 34 Cost., si legge che *“L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”*, e che *“La scuola è aperta a tutti”*, non si può non cogliere il riferimento al principio di uguaglianza cd. sostanziale di cui al secondo comma dell'art. 3 Cost., che prevede quale compito della Repubblica quello di *“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*.
- In seno all'Assemblea Costituente fu osservato: *“Uno dei punti al quale l'Italia deve tenere è che nella sua Costituzione, come in nessun'altra, sia accentuato l'impegno di aprire ai capaci e meritevoli, anche se poveri, i gradi più alti dell'istruzione. Alla realizzazione di questo impegno occorreranno grandi stanziamenti; ma non si deve esitare; si tratta di una delle forme più significative per riconoscere, anche qui, un diritto della persona, per utilizzare a vantaggio della società forze che resterebbero latenti e perdute, di attuare*

una vera e integrale democrazia".

- In argomento, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di chiarire che la discrezionalità nelle procedure di un concorso non esenta dalla necessità di coerenza e razionalità (Cons. Stato., sez. V, 24 settembre 2003, n.5457; Cons. Stato., sez. V, 2 dicembre 2002, n.6606; C.G.A.R.S. 3 novembre 1999, n.590; Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 1993, n.1203). In argomento non si può che richiamare la diffusissima giurisprudenza costituzionale (vedi sent. Corte Costituzionale la n.219 del 22-29 maggio 2002 che ha ribadito vecchi principi fondamentali in questi termini: “... *Al diritto allo studio di cui all’art.34 della Cost. si ricollega altresì quello di **aspirare a svolgere, sulla base del possesso di requisiti di idoneità, qualsiasi lavoro o professione, in un sistema che non solo assicuri la “tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” (art.35, 1 comma, Cost.), ma consenta a tutti i cittadini di svolgere, appunto secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art.4, secondo comma, Cost.): ciò che a sua volta comporta, quando l’accesso alla professione sia condizionato al superamento di un curriculum formativo, il diritto di accedere a quest’ultimo in condizioni di uguaglianza”***).).
- Per questo, qualsiasi normativa italiana che si proponga di regolamentare la selezione di quanti intendono intraprendere un determinato percorso di apprendimento (in tutti i gradi dell’istruzione, ma in particolare in quella universitaria) non può e non deve prescindere dal rigoroso rispetto di tali principi. L’Amministrazione non è titolare, nel regolamentare l’accesso ai corsi universitari, di un potere svincolato dal rispetto dei limiti sostanziali imposti dall’ordinamento. (C.Cost. sentenza n. 383 del 27 novembre 1998).

..ooOoo..

2) Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al

lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL D.P.R. 4877/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 57 e 97 Cost.

- Per quanto dettagliatamente già ricostruito in fatto, appaiono violati il principio generale di motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa e di necessità della predeterminazione di chiari criteri prevista dall'articolo 8 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e dai principi ivi declinati, per cui, anzitutto con l'art. 12, intitolato "trasparenza amministrativa" si vuole che *"1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...."* (Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017 parere n. 2190/2016 affare n. 1738/2016 e affare n. 01056/2017). Per comprendere l'illegittimità della esclusione occorre inoltre avere riguardo alla *ratio* dei percorsi in questione che sono rivolti al conseguimento non di un posto di lavoro, **ma di una specializzazione e formazione ulteriore, in un settore della didattica in gravissima crisi e carenza di docenti specializzati**, pertanto rimane inspiegabile, secondo i parametri della logicità, coerenza, imparzialità e buona amministrazione, l'esclusione dalla selezione di chi ricorre SENZA ALCUNA MOTIVAZIONE LEGITTIMA SE NON IN VIRTU' DELLA MANCATA RISPOSTA A QUIZ AMBIGUI.
- Il procedimento va pertanto censurato per il fatto che non vi è traccia documentale della fase preliminare di predisposizione dei quesiti e neanche di un riesame completo della regolarità di tutti i quesiti; quesiti che sono in buon

numero da considerare ambigui, come supra esaminato, senza che a questo nessuna chiara istruttoria sia seguita. Addirittura in un passo del uno Verbale n. 11 impugnato la Commissione fa riferimento ad una “ditta” che ha corretto i quizi : *“La Commissione prende atto, però, del fatto che si è creata comunque una aspettativa nei candidati erroneamente ammessi alla seconda prova e, pertanto, contempla l’ipotesi di annullare la domanda ...al fine di neutralizzare l’errore. ... A tal fine, la commissione chiede al responsabile del procedimento di contattare la ditta che ha effettuato le correzioni al fine di procedere alla redazione di una nuova graduatoria, nella quale viene annullata la domanda 43”*.

Non avere nella specie predisposto le minime regole di trasparenza che ogni p.a. è tenuta a osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradirebbe una profonda illegittimità non solo della fase di individuazione dei migliori ma di tutto il procedimento di selezione. Ora, ricordiamo come ai sensi dell'art. 15 del citato DPR 487/94 *"Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario"*. La mancanza dei verbali relativi ad un riesame di tutti i quiz, quindi, non permette la verifica della regolarità dello svolgimento delle diverse operazioni concorsuali: da tale impossibilità di verifica ne discende un vizio di violazione di legge che inficia la validità di tutta la procedura concorsuale svolta da chi ricorre

- L'applicazione dei detti principi, propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione e assegnazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) **storicizzando, in forma**

sintetica, le fasi di quel percorso in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale.

- Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la ***“verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”, e cioè requisito “richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova”***(CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).
- In argomento, già il Tar Lazio con sentenza n. **numero 5986 del 2008** ha così deciso: ***Ritiene il Collegio che la Commissione di esperti, deputata all'elaborazione degli ottanta quesiti del test di ammissione, sia incorsa in grave e insanabile illegittimità per avere omesso la redazione di un qualche verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni che hanno condotto alla formulazione dei quesiti.Ora, a parte il fatto che dell'operazione di avvenuta consegna dei quesiti non risulta depositato il relativo verbale, non è dubitabile che la giustificazione adombrata dall'amministrazione non può trovare alcuna adesione ove si tenga mente all'intuitiva circostanza che un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si è posto in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto***

nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela.

Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione di esperti sull'attività da essa dispiegata non consenta a questo giudice di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili, nel senso che parte di detti quesiti "erano incomprensibili, ovvero estranei alla materia indicata (logica e cultura generale, biologia, chimica fisica e matematica), ovvero prive di risposta corretta fra quelle indicate, ovvero ancora con più di una risposta possibile" (così a pag. 27 del ricorso).

Va poi considerato, in ordine alle conseguenze rivenienti dalla mancata verbalizzazione delle operazioni della Commissione di esperti, che l'attività posta in essere da quest'ultima si configura come attività sostanzialmente corrispondente a quella dispiegata dalle commissioni esaminatrici nella redazione delle prove di esame.

Consegue che l'applicazione dei principi propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in un quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale.

- *Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una*

risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la “verbalizzazione dell’attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”, e cioè requisito “richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova”(CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

- *In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che l’assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, in vista e per la predisposizione dei quesiti, conduce a dichiarare l’inesistenza di quell’attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell’attività, e cioè gli ottanta quesiti oggetto della presente impugnativa.*

Per concludere sul punto, è possibile desumere - ciò emergendo dal tenore della risposta fornita dalla precitata Direzione generale all’istanza di accesso alla documentazione concernente la formazione dei quesiti oggetto delle varie prove di esame - che l’eliminazione dei file e degli atti cartacei è stata disposta in ragione dell’esigenza di assicurare l’assoluta segretezza del contenuto dei test.

E’ però agevole osservare come non ricorresse alcuna plausibile ragione giuridica da giustificare la contestata operazione “purificatrice”, atteso che il generale principio di trasparenza del procedimento amministrativo è suscettibile di recedere solo in presenza di superiori interessi dell’ordinamento afferenti all’ordine pubblico, alla sicurezza dello Stato e alle scelte di repressione di determinate figure di reato (CdS, VI, 13 dicembre 2006, n. 7387).

Indubbiamente la segretezza degli atti era una giusta e legittima esigenza

mirata a evitare l'anticipata conoscenza del contenuto dei quesiti (anche se non può non osservarsi, fuor di ogni ironia, che per la prima volta nella storia dei test di ammissione a medicina il principio di segretezza dei test è stato violato in alcune sedi universitarie, come ampiamente riportato dalle cronache giudiziarie); tale esigenza andava però assicurata con modalità tali da consentire comunque la conoscibilità delle operazioni svolte dalla Commissione di esperti.

Il fatto che la Commissione si sia “bruciata dietro le navi”, alla maniera del condottiero spagnolo Hernan Cortés, ha sortito l'effetto, giuridicamente rovinoso, di invalidare insanabilmente le attività da essa compiute, ove si pensi - stante l'assenza di verbalizzazione della seduta in cui la medesima avrebbe operato – che non vi è prova, e quindi certezza, su chi abbia effettivamente proceduto all'elaborazione della formulazione dei quesiti.

4.2.- E' indubbio che il grave vizio che affligge la fase iniziale della procedura concorsuale, stante la catena sequenziale che avvince tutti gli atti di detta procedura, ha effetto invalidante del provvedimento conclusivo impugnato, costituito dalla graduatoria impugnata. I vizi rilevati, sia di natura generale sia relativi alle prove di esame sono di tale rilevanza da aver inficiato il regolare svolgimento della prova ed aver causato ingiustamente l'esclusione dal concorso, sì da doversi in via principale ritenere che chi ricorre debba essere ammesso a sostenere la fase orale, annullando l'esito della fase scritta, o comunque, stanti i poteri di Codesto Ecc.mo Collegio ex art. 34, lettera e), C.p.A. per il quale il Giudice, con la sentenza con cui definisce il giudizio di cognizione, «dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato», si chiede che vengano adottate le misure, appunto, ritenute idonee affinché i vizi e le nullità di cui è inficiata la prova non gravino ingiustamente sulla ricorrente.

**ISTANZA DI SOSPENSIVA
E DI CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI IMMEDIATI E
URGENTI.**

- **Preliminarmente** è opportuno rappresentare ancora come la vicenda sia del tutto identica a quella già affrontata da questo **ecc.mo Collegio con Ordinanza n. 7173/2020 emessa su ricorso 8105/2020**: *“considerata la rilevanza della questione con riferimento all’interesse della candidata, atteso il punteggio complessivo riportato ..e, conseguentemente, la non ammissione alla prova scritta per mancato raggiungimento del punteggio minimo all’uopo richiesto .. a fronte della succitata risposta contrassegnata come errata dal valore di 0,5 punti;*
ritenuto come la contestazione circa la non correttezza delle risposte ai quesiti di un test nell’ambito di prove preselettive debba essere vagliata con particolare rigore, attesa l’uniformità di applicazione dei contenuti del modulo correttore a tutti i candidati;”

- **Quanto al periculum in mora** la richiesta DEI PROVVEDIMENTI IMMEDIATI E URGENTI E’ STRETTAMENTE CONNESSA ALLA POSSIBILITA’ DI ACCEDERE ALLE PROVE CONCORSUALI DI IMMINENTE SVOLGIMENTO APPENA AVVIATE E ANCORA IN PIENO SVOLGIMENTO stante il danno grave e irreparabile che deriverebbe a chi ricorre dalla esclusione dal concorso si chiede la sospensione degli atti impugnati e l’ammissione con riserva alle prove successive del concorso di cui è imminente lo svolgimento, quindi in data precedente alla possibile camera di consiglio. La necessità e l’urgenza si fondano anche sul particolare aggravio per il ricorrente che ha investito sul concorso importanti risorse anche economiche e vive oggi il gravissimo rischio

di vedere cadere le proprie aspettative di concorrere, per un procedere errato e irregolare che merita il riesame oppure il rinnovo. **Pertanto il conseguimento della specializzazione per il sostegno non può aggravare senz'altro l'Amministrazione considerata la gravissima carenza di insegnanti specializzati.**

- Quanto al fumus boni iuris abbiamo diffusamente argomentato in relazione ai numerosi profili che hanno inficiato la regolarità e coerenza della prova.
- Inoltre materia di concorso pubblico, non possiamo anche non richiamare l'attenzione sull'art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale, e vuole che:

nelle procedure ad evidenza pubblica va favorita la massima partecipazione possibile evitandosi l'apposizione di ingiustificate barriere preclusive;

- che la par condicio dei concorrenti è considerata condizione di legittimità di siffatti procedimenti e che l'interpretazione della normativa preferibile ad ogni altra è quella meglio in sintonia con il sistema ordinamentale e con i principi costituzionali.

Allora soltanto consentendo una maggiore espansione del numero dei partecipanti al procedimento concorsuale l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione possono essere veramente applicate;

- che anche il principio del buon andamento è rispettato soltanto ove la partecipazione allargata alla procedura concorsuale consenta alla P.A. di instaurare un rapporto organico con prescelti che possano individuarsi nei candidati professionalmente più capaci e preparati;
- che l'espansione del numero dei partecipanti e la conseguente affermazione del principio meritocratico può assicurarsi nell'ambito del sistema normativo solo consentendo la partecipazione a tutti gli aventi diritto. Nel nostro caso, invece, le modalità di svolgimento del concorso incidono negativamente sulla par condicio.

In tal senso si chiede che, ex art. 56, C.P.A., l'Ill.mo Presidente di codesto Ecc.mo Collegio voglia, con decreto, sospendere gli atti impugnati e comunque adottare le misure cautelari ritenute più idonee, anche propulsive, per la miglior tutela degli interessi azionati, fissando la prima camera di consiglio utile per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare e, in particolare, per la conferma delle misure monocratiche cautelari favorevoli eventualmente adottate. I motivi argomentati giustificano la concessione **di un provvedimento inaudita altera parte di ammissione con riserva alle procedure concorsuali e/o di immediata possibilità di ripetere la prova.** **Si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52 II comma cpa.**

ISTANZA ISTRUTTORIA

- **In via istruttoria ove il Collegio lo ritenga utile al fine del decidere si avanza istanza istruttoria affinché sia ordinato all'Amministrazione di motivare con apposita relazione circa i profili qui rappresentati e di produrre i seguenti documenti:**
- Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti relativi alla valutazione della ambiguità della domanda 47 che abbiano determinato la mancata ammissione.
- Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, e con i quali si sia valutato o meno di controllare l'ambiguità di tutti i quesiti con particolare riferimento a *“la ditta che ha effettuato le correzioni al fine di procedere alla redazione di una nuova graduatoria, nella quale viene annullata la domanda 43”* e circa le motivazioni per cui questa attività non sia stata svolta anche per la domanda n. 47.

Tutto ciò premesso,

PQM

- Si chiede all'ecc.mo Collegio:
- l'accoglimento del presente ricorso, e per l'effetto, anche in accoglimento delle istanze avanzate, l'annullamento previa sospensione e con concessione di provvedimenti immediati e urgenti dei provvedimenti impugnati, nonché l'ammissione con riserva della ricorrente alle prove successive, affinché sia consentito nelle more del giudizio il riesame della posizione, oppure in subordine la possibilità di ripetere la prova nel rispetto della legge e della parità di trattamento, consentendo la massima partecipazione alla selezione pubblica nel senso dell' art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale e vuole che:
 - nelle procedure ad evidenza pubblica va favorita la massima partecipazione possibile evitandosi l'apposizione di ingiustificate barriere preclusive;
 - che la par condicio dei concorrenti è considerata condizione di legittimità di siffatti procedimenti e che l'interpretazione della normativa preferibile ad ogni altra è quella meglio in sintonia con il sistema ordinamentale e con i principi costituzionali.
- Allora soltanto consentendo una maggiore espansione del numero dei partecipanti al procedimento concorsuale l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione possono essere veramente applicate;
- che anche il principio del buon andamento è rispettato soltanto ove la partecipazione allargata alla procedura concorsuale consenta alla P.A. di instaurare un rapporto organico con prescelti che possano individuarsi nei candidati professionalmente più capaci e preparati;
- che l'espansione del numero dei partecipanti e la conseguente affermazione del principio meritocratico può assicurarsi nell'ambito del sistema normativo solo consentendo la partecipazione a tutti gli aventi diritto. Nel nostro caso, invece,

le modalità di svolgimento del concorso incidono negativamente sulla par condicio. Dunque se i principi elencati sono i soli a dover guidare una legittima e giusta procedura concorsuale, le modalità di applicazione e la norma del bando per come è stata successivamente interpretata è illegittima e ingiusta e merita di essere annullata oppure la disciplina normativa merita il vaglio costituzionale.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed valore della controversia è INDETERMINATO. Il Contributo Unificato è pari ad € 325,00.

Roma, 2 dicembre 2020

avv. ssa Elena Spina

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Elena Spina, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n.60 del 23 gennaio 2014, previa iscrizione ai Nn. (686-687-688-689-690_) del mio registro cronologico, ho notificato per conto di Caterina Di Bartolomeo copia autentica e conforme dell'atto del ricorso il cui originale si compone di 26 pagine a oltre la delega:

1) Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t.; rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– *00186 ROMA ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 78505062221-4 (cron. _686____)spedita dall'Ufficio Postale e in data corrispondente a quella del timbro postale;*

avv. Elena Spina

2) Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.; rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– *00186 ROMAivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 78511196454-9 (cron. __687____)spedita dall'Ufficio Postale e in data corrispondente a quella del timbro postale;*

avv. Elena Spina

3) Università degli Studi “Università Europea di Roma”, in persona del Rettore p.t. Via degli Aldobrandeschi 190 – 00163 Roma *ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 78505062218-0 (cron. _688____)spedita dall’Ufficio Postale e in data corrispondente a quella del timbro postale;*

avv. Elena Spina

4) Commissione d'esame , in persona del Presidente ex Decreto Rettoriale n. 28/20 per scuola secondaria secondo grado **istituita presso Università degli Studi “Università Europea di Roma”** Via degli Aldobrandeschi 190 – 00163 Roma *ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 7851196455-0 (cron. _689____)spedita dall’Ufficio Postale e in data corrispondente a quella del timbro postale;*

avv. Elena Spina

5) Caponera Rita via Checchi Eugenio 60 – 00157 Roma (Rm) *vi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 78511196449-2 (cron. __690____)spedita dall’Ufficio Postale e in data corrispondente a quella del timbro postale;*

Firmato da:
Elena Spina
Motivo:

avv. Elena Spina